

Specificità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia



Non vi è dubbio alcuno che il personale appartenente alle Forze Armate, Forze di Polizia e soccorso pubblico, svolga una professione caratterizzata da una particolare condizione soprattutto per la delicatezza e l'importanza dei compiti istituzionali e l'elevato rischio operativo conseguente, cui si aggiunge una serie di limitazioni e obblighi imposti dalla normativa vigente. Una condizione quindi atipica, rispetto al resto della Pubblica

Amministrazione, che di fatto trova anche un riscontro giuridico essendosi man mano formato un quadro normativo speciale, che individuava anche vincoli precisi - complessivamente non riferibili ad altre realtà - al cui mancato rispetto corrispondono sanzioni disciplinari e fattispecie di reato anch'esse assolutamente particolari. In sintesi uno "status" che rappresenta una sorta di anomalia o meglio una "specificità" nel panorama giuridico, con inevitabili riflessi sul piano sociale. Tra le peculiarità che concorrono a delineare tale "status" basti citare, tra le altre:

- l'incompatibilità, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, con l'esercizio di ogni altra professione nonché di attività imprenditoriali e commerciali e con l'assunzione della carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fini di lucro;
- il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni politiche e di svolgere propaganda politica nel corso di attività di servizio, in luoghi destinati al servizio, in uniforme o qualificandosi come militari;
- il divieto di scioperare;
- i vincoli posti al diritto di riunione, di associazione, di pubblica manifestazione del pensiero, di allontanamento dalla località di servizio e di espatrio;
- il dovere assoluto di obbedienza, nei limiti posti dalla legge e nell'ambito del rapporto di subordinazione gerarchica;
- l'obbligo di impegnarsi senza riserve - se necessario, fino al sacrificio della vita - per l'assolvimento dei compiti istituzionali ovvero per la salvaguardia dei valori da difendere, unito ad un comportamento irreprensibile e tale da fungere da esempio, anche fuori servizio; così come l'esigenza di tutelare il segreto e mantenere il riserbo sulle questioni militari.

Uno status con delle diversità per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile, che peraltro per i compiti istituzionali nonché per i rischi e le limitazioni cui è soggetto, riveste comunque un ruolo caratterizzato dalla medesima atipicità. Ebbene nonostante tutto ciò e diversi provvedimenti normativi precedenti (es.: art. 1 L. n. 78/1983; art. 50, comma 5 L. n. 388/2000; art. 7, comma 1 L. n. 86/2001) che confermavano l'esistenza di una specificità nulla era stato sanzionato a riguardo. Determinante in tal senso la spinta del COCER X mandato che, dopo numerose discussioni interne accesissime, individuava nella specificità e nel ruolo negoziale un obiettivo di mandato e che dopo sacrifici e con estrema fatica riusciva con **l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010**, a far sì che finalmente il legislatore sancisse la "specificità" delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in

dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. La norma peraltro non solo dava indicazioni sulla disciplina attuativa di tali principi ed indirizzi indicando che avrebbe dovuto essere definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si sarebbe dovuto provvedere altresì a " **stanziare le occorrenti risorse finanziarie**", ma sanciva anche come il **Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER)** avrebbe potuto partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità sopraindicate concernenti il trattamento economico del medesimo personale. **A distanza di circa otto anni da quel momento è possibile fare anche un consuntivo sugli effetti e sulla applicazione di questa norma, chiedendoci anche in termini critici quale è stata la reale applicazione.** Ebbene è indubbio che nel momento in cui è intervenuto il cosiddetto "sblocco stipendiale" per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del soccorso pubblico, rispetto al resto della Pubblica Amministrazione la leva su cui il Governo ha fatto perno per poter attuare tale operazione è stata, come manifestamente dichiarato, proprio la norma sulla specificità. Lo "sblocco" è stato la vera concretizzazione della importanza della norma. Peraltro almeno finora non vi sono mai stati accantonamenti finanziari nelle leggi di stabilità che avrebbero dato maggiore e tangibile concretezza alla legge, specie in relazione ai recenti contratti. Così come per evidenti resistenze del Sistema non si è dato corso alla seconda ma non meno importante parte della norma ovvero al concreto conferimento del ruolo negoziale al COCER. In merito si può ragionevolmente affermare che anche questo abbia contribuito alle spinte ad un processo di sindacalizzazione che è recentemente sfociato nella nota **sentenza della Corte Costituzionale datata 11.04.2018 nr 120/2018** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale che vieta ai militari di costituire associazioni a carattere sindacale. Luci e ombre quindi, ma un aspetto è certo la legge sulla specificità, al di là di tutto, ha sancito un punto essenziale per legge: la nostra diversità rispetto al resto degli appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Una diversità che parte probabilmente da quei brividi che ancora oggi, ogni mattina, sentiamo. Una ultima considerazione qualsiasi processo di sindacalizzazione nulla potrà togliere a questa norma, che è comune per tutte le categorie e ruoli e che continuerà a rappresentare il vero punto di riferimento per potere sancire non privilegi, ma di giusti riconoscimenti delle funzioni e del ruolo ricoperto nell'ambito della nostra società. Una società che per svilupparsi sotto qualsiasi profilo ha innanzi tutto esigenza di sicurezza e legalità.

Mimmo Rossi